

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ COMPRESA FRA I 3 E GLI 8 ANNI

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 33 del 19 agosto 2008, ha risposto ad un quesito in merito all' **esatta individuazione del periodo rientrante nell'ambito dell' "età compresa fra i tre e gli otto anni" del bambino**, ai fini della fruizione del congedo riconosciuto, alternativamente, a ciascun genitore per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L.vo n. 151/2001:

La D.G. ha risposto risposta in sintesi:

"... L'art. 47, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 151/2001, disciplina due distinte ipotesi di astensione del genitore dal lavoro:

- **il congedo per malattia "di ciascun figlio di età non superiore a tre anni", la cui fruizione è estesa fino al compimento del terzo anno di età del bambino, senza alcun limite di giorni;**
- **il congedo per malattia del figlio "di età compresa fra i tre e gli otto anni", attribuito entro il limite individuale di cinque giorni lavorativi di assenza all'anno.**

Il congedo per malattia del figlio "di età compresa fra i tre e gli otto anni", è riconosciuto in favore di ciascun genitore per ogni figlio di età superiore ai tre anni e decorre, pertanto, dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età.

Tale interpretazione appare confermata dal successivo art. 49 del D.L.vo n. 151/2001 che, in merito al **trattamento previdenziale** relativo ai periodi di congedo per malattia del figlio, prevede la **contribuzione figurativa "fino al compimento del terzo anno di vita del bambino"** (art. 49, comma 1) nonché, "successivamente al terzo anno di vita" e "fino al compimento dell'ottavo anno" (art. 49, comma 2), estende l'applicazione delle modalità di calcolo della copertura contributiva previste dall'art. 35, comma 2.

Significativo è inoltre il rinvio, operato dal citato art. 49, comma 2, alla disciplina di cui all'art. 35, comma 2, che fa riferimento al trattamento previdenziale dei periodi di congedo parentale, riconosciuti a ciascun genitore ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, per ogni bambino "nei suoi primi otto anni di vita".

Non è, infine, irrilevante richiamare la circolare INPS n. 109/2000 che, in merito ai limiti temporali per la fruizione dell'astensione facoltativa da parte dei genitori, ne prevede espressamente l'estensione **"fino al giorno, compreso, dell'ottavo compleanno"**).

Allegato - Interpello